

I.C. "Padre G. SEMERIA"

Prot. 0005428 del 06/07/2023

IV-5 (Uscita)

**Istituto Comprensivo "PADRE GIOVANNI SEMERIA"**

Piazza Semeria - 75100 MATERA - Distretto Scolastico n. 006

e-mail: [mtic82600e@istruzione.it](mailto:mtic82600e@istruzione.it) - [mtic82600e@pec.istruzione.it](mailto:mtic82600e@pec.istruzione.it)tel.: 0835.331342 - 0835.1891007 – sito web: [www.icsemeria.edu.it](http://www.icsemeria.edu.it)

codice fiscale: 93051630775 - codice univoco fatturazione: UF104L

codice IPA: istsc\_mtic82600e

**DISCIPLINARE DI GARA PER L'AVVIO DI TRATTATIVA DIRETTA MEPA PER L'ACQUISTO DI DOTAZIONI DIGITALI ED ARREDI CON CONFRONTO DI PREVENTIVI**

Piano nazionale di ripresa e resilienza, finanziato dall'Unione Europea – Next Generation EU.

Risorse di cui alla Missione 4 – Istruzione e Ricerca – Componente 1 – Potenziamento dell'offerta dei servizi di istruzione: dagli asili nido alle Università – Investimento 3.2 "Scuola 4.0: scuole innovative, cablaggio, nuovi ambienti di apprendimento e laboratori" – Azione 1 "Next Generation Classrooms".

Avviso pubblico AOGABMI/218 dell'8 agosto 2022

**Identificativo progetto: M4C1I3.2-2022-961-P-24074****C.U.P.: J14D22007550006****CIG SIMOG: 98978983D2****PREMESSA**

Nell'ambito del PNRR Missione 4, componente 1 Investimento 3.0 della Scuola 4.0 Azione 1 "Next Generation Classrooms", la scrivente istituzione scolastica intende acquisire, mediante trattativa diretta con confronto di preventivi sul portale del M.E.P.A., in ottemperanza alla decisione del Dirigente Scolastico di cui al protocollo n. 5388 IV-5 del 04.07.2023, l'acquisizione di dotazioni informatiche ed arredi per l'allestimento di nuovi ambienti di apprendimento il cui numero è stabilito nel target del progetto.

Codesta ditta è invitata a presentare la propria migliore offerta per l'acquisizione delle forniture di cui sopra **entro e non oltre le ore 18:00 del giorno 16.07.2023**.

La procedura d'acquisto promossa dalla scrivente istituzione scolastica servirà per l'acquisto di beni, servizi, dispositivi e attrezzature informatiche e non informatiche, nonché dei relativi servizi connessi tramite consultazione, mediante confronto di preventivi, di più operatori economici nell'ambito del Mercato Elettronico della P.A. (MEPA). Ai sensi dell'art. 1337 del codice civile, nel rispetto dei principi sanciti agli articoli 1-12 del D.lgs. 36/2023 e conformemente all'art. 51 del D.L. 77/2021 (convertito con modifiche dalla legge n. 108/2021), all'art. 50 commi 1) e 2) del D.lgs. 36/2023 ed al relativo allegato II.1, si informa l'operatore economico che la stazione appaltante sta procedendo ad analogo trattativa rivolta ad ulteriori operatori economici allo scopo di individuare la migliore offerta economica per la stipula del relativo contratto volto all'acquisizione delle suddette forniture.

La trattativa su MEPA, i cui contenuti fondamentali della prestazione sono fissati in via autoritativa dalla P.A., non obbliga la stazione appaltante alla stipula successiva.

Si rende noto, comunque, che ai sensi del D.L. 52/2012 e L. 228/2012 (Legge di stabilità 2013) è stato esteso l'obbligo di approvvigionamento attraverso le convenzioni CONSIP a tutti gli Istituti e Scuole di ogni ordine e grado e per tutte le tipologie di beni e servizi e che la Stazione appaltante può recedere dal contratto qualora l'aggiudicatario non adegui il contenuto delle prestazioni ancora da effettuare alle migliori condizioni previste in convenzioni CONSIP, anche se successive alla stipula del contratto stesso, qualora nei servizi intervengano trasformazioni di natura tecnico-organizzative rilevanti ai fini e agli scopi della fornitura e del servizio appaltato. Fermo restando il pagamento delle prestazioni già rese, nessun indennizzo è dovuto al Fornitore.

**1. OGGETTO**

Premesso che l'intento della stazione appaltante è la realizzazione del progetto nella sua interezza e non la mera fornitura dell'attrezzatura, sarà cura dei fornitori invitati prevedere gli eventuali adattamenti e installazioni (cavetterie, adattatori, spinotti, ecc.) e procedere alla configurazione dell'attrezzatura indispensabile al suo corretto funzionamento, in sintonia con gli scopi del progetto stesso.

Il criterio di scelta dell'offerta sarà quello del prezzo più basso, in ossequio al combinato disposto degli artt. 50 e 108 del D.lgs. 36/2023.

Il Responsabile del procedimento, ai sensi dell'art. 15 del D.lgs. 36/2023, è il Dirigente Scolastico Prof. Ing. Lamberto Carmine **DE ANGELIS**.

## 2. DETTAGLIO FORNITURA

Acquisto di dotazioni digitali ed arredi per l'allestimento di ambienti di apprendimento innovativi, secondo le caratteristiche tecniche indicate nel capitolato tecnico allegato alla presente trattativa diretta.

Sarà possibile effettuare un sopralluogo, previo appuntamento da prendere a mezzo mail all'indirizzo [mtic82600e@istruzione.it](mailto:mtic82600e@istruzione.it).

## 3. MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA

Il termine di presentazione dell'offerta in risposta alla trattativa diretta Mepa è fissato alle **ore 18:00 del 16.07.2023**. L'offerta dovrà indicare il costo unitario dell'articolo che dovrà essere comprensivo di tutti gli accessori e i servizi richiesti, secondo quanto specificato nel capitolato tecnico (minuterie varie per il montaggio, installazione e configurazione). Dovrà essere allegata all'offerta la seguente documentazione:

1. il capitolato tecnico firmato digitalmente dal legale rappresentante per presa visione del suo contenuto (cfr. allegato 1);
2. DGUE in formato elettronico che va creato, attraverso il seguente link: <https://espd.eop.bg/espd-web/filter?lang=it>, importando il file xml allegato e seguendo le istruzioni allegate al presente disciplinare (cfr. allegato 2);
3. il modello di tracciabilità finanziaria firmato digitalmente dal legale rappresentante (cfr. allegato 3);
4. la dichiarazione della situazione occupazionale e di impegno al rispetto, in caso di aggiudicazione, dell'art. 47 comma 4 del D.L. 77/2021, firmato digitalmente dal legale rappresentante (cfr. allegato 4);
5. dichiarazione del titolare effettivo, così come previsto dall'art. 22 del Regolamento UE 2021/241, paragrafo 2 lettera d), firmato digitalmente dal legale rappresentante (cfr. allegato 5);
6. dichiarazione di assenza di conflitto di interessi, firmato digitalmente dal legale rappresentante (cfr. allegato 6);
7. dichiarazione di rispetto dei CAM, firmato digitalmente dal legale rappresentante (cfr. allegato 7);
8. dichiarazione di rispetto del principio DNSH e/o equivalenti check list "Scheda 3 – "Acquisto, Leasing e Noleggio di computer e apparecchiature elettriche ed elettroniche", firmato digitalmente dal legale rappresentante (cfr. allegati 8 e 8.1);
9. il patto di integrità firmato digitalmente dal legale rappresentante (cfr. allegato 9);
10. dichiarazione di impegno al rilascio della garanzia definitiva, firmata digitalmente dal legale rappresentante (cfr. allegato 10);
11. dettaglio dell'offerta economica, firmato digitalmente dal legale rappresentante (cfr. allegato 11);
12. dettaglio dell'offerta tecnica, con la descrizione degli articoli offerti (ed eventuali varianti), firmato digitalmente dal legale rappresentante (cfr. allegato 12);
13. le schede tecniche degli articoli offerti;
14. il disciplinare di gara firmato digitalmente dal legale rappresentante per accettazione delle condizioni in esso contenute;
15. il certificato passoe rilasciato dal sistema FVOE – ANAC.

La documentazione di cui ai punti 3, 4, 5, 6, 7, 8 potrà essere prodotta utilizzando i modelli allegati al presente disciplinare o, in alternativa, allegando all'offerta la propria modulistica purché completa di tutte le dichiarazioni contenute nei file allegati.

## 4. REGISTRAZIONE FVOE - ANAC

Il Sistema FVOE ha sostituito il precedente strumento AVCPASS, obbligatorio per eseguire i controlli in sede di affidamento delle procedure di acquisizione di beni e servizi per tutte le procedure previste dal D.lgs. 36/2023, per le quali è previsto il rilascio del CIG tramite il sistema SIMOG.

Pertanto, l'Operatore Economico dovrà effettuare la registrazione al servizio FVOE secondo le modalità descritte nel Manuale Utente pubblicato sul Portale dell'Autorità (Servizi ad accesso riservato - FVOE) <https://www.anticorruzione.it/-/fascicolo-virtuale-dell-operatore-economico-fvoe>.

Effettuata la registrazione al servizio FVOE, l'Operatore Economico dovrà indicare al sistema il C.I.G. SIMOG del presente disciplinare **98978983D2**; successivamente, riceverà dal sistema un "PASSOE" da inserire nell'offerta che verrà presentata sul Mepa in risposta alla trattativa diretta. Fermo restando l'obbligo per l'Operatore Economico di presentare le autocertificazioni richieste dalla normativa vigente in ordine al possesso dei requisiti per la partecipazione alla procedura di affidamento, il "PASSOE" rappresenta lo strumento necessario per procedere alla verifica dei requisiti stessi da parte di questa stazione appaltante. Per potersi registrare al sistema FVOE, l'Operatore Economico deve necessariamente disporre di casella PEC e di certificato di firma digitale.

## 5. IMPORTO A BASE D'ASTA, QUINTO D'OBBLIGO E GARANZIA SULLE ATTREZZATURE

Il progetto è finanziato, complessivamente, per € 129.792,66, I.V.A. inclusa.

Tuttavia, l'importo massimo a disposizione per la fornitura di cui alla presente lettera di invito è:

- € 25.958,53 (I.V.A. inclusa) per l'acquisto degli arredi innovativi inseriti nel capitolato tecnico;
- € 66.903,83 (I.V.A. inclusa) per l'acquisto delle dotazioni digitali inserite nel capitolato tecnico.

Il criterio di valutazione dell'offerta, in ossequio al combinato disposto di cui agli artt. 50 e 108 del D.lgs. 36/2023, è quello del minor prezzo. Non sono ammesse offerte in aumento, pena l'esclusione dell'offerta.

Qualora nel corso dell'esecuzione del contratto occorra un aumento delle prestazioni di cui trattasi entro i limiti del quinto del corrispettivo aggiudicato, il Fornitore espressamente accetta di adeguare la fornitura oggetto del presente contratto, ai sensi di quanto previsto dall'art. 120 comma 9 del D.lgs. 36/2023.

Gli articoli dovranno avere la garanzia del produttore secondo quanto richiesto nel capitolato tecnico, mentre per gli arredi la garanzia non potrà essere inferiore a 5 anni così come previsto dai CAM vigenti.

## 6. IPOTESI DI CESSIONE - SUBAPPALTO

Ai sensi dell'art. 119 del D.lgs. 36/2023, commi 1, 4, 5, 6 e 12 *"I soggetti affidatari dei contratti eseguono in proprio le opere o i lavori, i servizi, e le forniture compresi nel contratto. Fatto salvo quanto previsto dall'[articolo 120, comma 1, lettera d\)](#), la cessione del contratto è nulla. È altresì nullo l'accordo con cui a terzi sia affidata l'integrale esecuzione delle prestazioni o lavorazioni appaltate, nonché la prevalente esecuzione delle lavorazioni relative alla categoria prevalente e dei contratti ad alta intensità di manodopera. È ammesso il subappalto secondo le disposizioni del presente articolo. I soggetti affidatari dei contratti di cui al codice possono affidare in subappalto le opere o i lavori, i servizi o le forniture compresi nel contratto, previa autorizzazione della stazione appaltante a condizione che:*

*a) il subappaltatore sia qualificato per le lavorazioni o le prestazioni da eseguire; b) non sussistano a suo carico le cause di esclusione di cui al [Capo II del Titolo IV della Parte V del presente Libro](#); c) all'atto dell'offerta siano stati indicati i lavori o le parti di opere ovvero i servizi e le forniture o parti di servizi e forniture che si intende subappaltare. L'affidatario trasmette il contratto di subappalto alla stazione appaltante almeno venti giorni prima della data di effettivo inizio dell'esecuzione delle relative prestazioni. Contestualmente trasmette la dichiarazione del subappaltatore attestante l'assenza delle cause di esclusione di cui al [Capo II del Titolo IV della Parte V del presente Libro](#) e il possesso dei requisiti di cui agli [articoli 100 e 103](#). La stazione appaltante verifica la dichiarazione tramite la Banca dati nazionale di cui all'[articolo 23](#). Il contratto di subappalto, corredato della documentazione tecnica, amministrativa e grafica direttamente derivata dagli atti del contratto affidato, indica puntualmente l'ambito operativo del subappalto sia in termini prestazionali che economici. Il contraente principale e il subappaltatore sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante per le prestazioni oggetto del contratto di subappalto.*

L'aggiudicatario è responsabile in solido con il subappaltatore per gli obblighi retributivi e contributivi, ai sensi dell'[articolo 29 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276](#). Nelle ipotesi di cui al comma 11, lettere a) e c), l'appaltatore è liberato dalla responsabilità solidale di cui al secondo periodo del presente comma. Il subappaltatore, per le prestazioni affidate in subappalto, deve garantire gli stessi standard qualitativi e prestazionali previsti nel contratto di appalto e riconoscere ai lavoratori un trattamento economico e normativo non inferiore a quello che avrebbe garantito il contraente principale. Il subappaltatore è tenuto ad applicare i medesimi contratti collettivi nazionali di lavoro del contraente principale, qualora le attività oggetto di subappalto coincidano con quelle caratterizzanti l'oggetto dell'appalto oppure riguardino le lavorazioni relative alle categorie prevalenti e siano incluse nell'oggetto sociale del contraente principale. L'affidatario corrisponde i costi della sicurezza e della manodopera, relativi alle prestazioni affidate in subappalto, alle imprese subappaltatrici senza alcun ribasso; la stazione appaltante, sentito il direttore dei lavori, il coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione oppure il direttore dell'esecuzione, provvede alla verifica dell'effettiva applicazione della presente disposizione. L'affidatario è solidalmente responsabile con il subappaltatore degli adempimenti, da parte di quest'ultimo, degli obblighi di sicurezza previsti dalla normativa vigente”.

## 7. INDICAZIONE CIG E TRACCIABILITÀ FLUSSI FINANZIARI

Per consentire gli adempimenti previsti dall'art. 3, comma 8 della Legge n. 136 del 13 agosto 2010, così come modificata e integrata dal Decreto Legge 12 novembre 2010 n. 187, il fornitore aggiudicatario assume gli obblighi di tracciabilità di cui alla predetta normativa, pena la nullità assoluta del contratto. La scrivente amministrazione si riserva la facoltà di attuare eventuali verifiche sui contratti sottoscritti tra le parti.

L'aggiudicatario assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla medesima legge e, in particolare:

- l'obbligo di utilizzare un conto corrente bancario o postale acceso presso una banca o presso la società Poste Italiane S.p.A. e dedicato, anche in via non esclusiva, alle commesse pubbliche (comma 1);
- l'obbligo di registrare sul conto corrente dedicato tutti i movimenti finanziari relativi all'incarico e, salvo quanto previsto dal comma 3 del citato articolo, l'obbligo di effettuare detti movimenti esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o postale (comma 1);
- l'obbligo di riportare, in relazione a ciascuna transazione effettuata con riferimento all'incarico, il codice identificativo di gara (**CIG SIMOG: 98978983D2**) e il codice unico e di progetto (**CUP: J14D22007550006**);
- l'obbligo di comunicare all'Istituto Scolastico gli estremi identificativi del conto corrente dedicato, entro 7 gg dalla sua accensione o, qualora già esistente, dalla data di accettazione dell'incarico, nonché, nello stesso termine, le generalità e il codice fiscale delle persone delegate a operare su di esso, e infine di comunicare ogni eventuale modifica ai dati trasmessi (comma 7);
- ogni altro obbligo previsto dalla legge 136/2010, non specificato nel precedente elenco.

Ai sensi del medesimo art. 3, comma 9 bis della citata legge, il rapporto contrattuale si intenderà risolto qualora l'aggiudicatario abbia eseguito una o più transazioni senza avvalersi del conto corrente all'uopo indicato all'Istituto Scolastico.

Fatta salva l'applicazione di tale clausola risolutiva espressa, le transazioni effettuate in violazione degli obblighi assunti con l'accettazione dell'incarico comporteranno, a carico dell'aggiudicatario, l'applicazione delle sanzioni amministrative come previste e disciplinate dall'art. 6 della citata legge.

## 8. VERIFICA DEL TITOLARE EFFETTIVO

Secondo quanto previsto dall'art. 22 del Regolamento UE 2021/241, paragrafo 2, lettera d), questa amministrazione, in qualità di stazione appaltante, ha l'obbligo di verificare il nome del destinatario dei fondi (appaltatore e, se presente, anche subappaltatore).

Secondo la normativa antiriciclaggio, il titolare effettivo è la persona fisica per conto della quale è realizzata un'operazione o un'attività. Nel caso di un'entità giuridica, si tratta di quella persona fisica – o le persone – che, possedendo la suddetta entità, ne risulta beneficiaria.

Secondo la normativa vigente, costituisce indicazione di proprietà diretta la titolarità di una partecipazione superiore al 25 per cento del capitale del cliente, detenuta da una persona fisica, mentre costituisce indicazione di proprietà

indiretta la titolarità di una percentuale di partecipazione superiore al 25 per cento del capitale del cliente, posseduto per il tramite di società controllate, società fiduciarie o per interposta persona.

A tal fine l'operatore economico dovrà obbligatoriamente comunicare i dati del/i il/i titolare/i effettivo/i indicandone oltre che le generalità, anche la quota effettiva e la data di inizio della proprietà.

Tale comunicazione dovrà essere nuovamente effettuata prima del pagamento delle forniture.

## 9. RISPETTO DEL PRINCIPIO DNSH E CAM

Secondo quanto previsto dall'art. 57, comma 2, del D.lgs. 36/2023, *“Le stazioni appaltanti e gli enti concedenti contribuiscono al conseguimento degli obiettivi ambientali previsti dal Piano d'azione per la sostenibilità ambientale dei consumi nel settore della pubblica amministrazione attraverso l'inserimento, nella documentazione progettuale e di gara, almeno delle specifiche tecniche e delle clausole contrattuali contenute nei criteri ambientali minimi, definiti per specifiche categorie di appalti e concessioni, differenziati, ove tecnicamente opportuno, anche in base al valore dell'appalto o della concessione, con decreto del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica e conformemente, in riferimento all'acquisto di prodotti e servizi nei settori della ristorazione collettiva e fornitura di derrate alimentari, anche a quanto specificamente previsto dall'[articolo 130](#) (...)”*.

Gli interventi previsti nell'ambito delle risorse PNRR sono soggetti alla verifica circa il rispetto del principio di *“non arrecare danno significativo agli obiettivi ambientali”* (principio del “Do No Significant Harm”, DNSH), con riferimento al sistema di tassonomia delle attività ecosostenibili, di cui all'articolo 17 del Regolamento (UE) 2020/852.

La verifica verrà effettuata in tutte le fasi del contratto (ex ante, in itinere ed ex post) secondo quanto previsto dalla circolare MEF-RGS n. 33 del 13 ottobre 2022 e linee guida ministeriali relative al DNSH, utilizzando la checklist della *“Scheda 3 – Acquisto, Leasing e Noleggio di computer e apparecchiature elettriche ed elettroniche”* e della *“Scheda 6 - Servizi informatici di hosting e cloud”*.

La scheda, in base all'allegato alla circolare MEF 33 del 2022 (pag. 99) si applicherà in particolare agli acquisti di:

### Dispositivi fissi

- *Computer fissi*
  - o Computer desktop (desktop)
  - o Computer desktop integrati
  - o Desktop thin client
- Stazioni di lavoro desktop (o stazioni di lavoro)
- *Display di computer (monitor)*
- *Server*
- *Stampanti*

### Dispositivi portatili

- *Computer portatili*
  - o Computer portatili (notebook)
  - o Notebook 2 in 1
  - o Mobile thin client
  - o Stazioni di lavoro mobili
- *Tablet*

**Le verifiche ex ante sugli articoli offerti saranno effettuati secondo i seguenti principi ambientali:**

- **RISPETTO ALLA MITIGAZIONE DEL CAMBIAMENTO CLIMATICO:**
- Presenza sui prodotti elettronici acquistati di un'etichetta ambientale di tipo I, secondo la UNI EN ISO 14024, ad esempio TCO Certified, EPEAT 2018, Blue Angel, TÜV Green Product Mark o di etichetta equivalente.

In alternativa è ammissibile uno dei seguenti elementi:

- Etichetta EPA ENERGY STAR;
- Dichiarazione del produttore che attesti che il consumo tipico di energia elettrica (Etec), calcolato per ogni dispositivo offerto, non superi il TEC massimo necessario (Etec-max) in linea con quanto descritto nell'Allegato III dei criteri GPP UE.
- **RISPETTO ALL'ECONOMIA CIRCOLARE:**
- Iscrizione alla piattaforma RAEE in qualità di produttore e/o distributore e/o fornitore;
- Etichetta ambientale di tipo I, secondo la UNI EN ISO 14024, che verifichi l'allineamento con il principio di non arrecare danno significativo all'economia circolare (es: EPEAT, Blauer Engel, TCO Certified o altra etichetta equivalente).

In assenza di tale etichetta, è richiesto l'elemento di verifica seguente:

- Nel caso di server e prodotti di archiviazioni dati, dichiarazione dei produttori/fornitori di conformità alla seguente normativa: ecodesign (Regolamento (EU) 2019/424);
- Nel caso di computer fissi e display, marcatura di alloggiamenti e mascherine di plastica secondo gli standard ISO 11469 e ISO 1043. Nel caso di fornitura di apparecchiature TIC ricondizionate/rifabbricate dovrà essere fornita una delle certificazioni di sistema di gestione seguente:
  - ISO 9001 e ISO 14001/regolamento EMAS (certificazione di sistema di gestione disponibile sotto accreditamento –il campo di applicazione della certificazione dovrà riportare lo specifico scopo richiesto)
  - EN 50614:2020 (qualora l'apparecchiatura sia stata precedentemente scartata come rifiuto RAEE, e preparata per il riutilizzo per lo stesso scopo per cui è stata concepita)
- **PREVENZIONE E RIDUZIONE DELL'INQUINAMENTO:**
- Etichetta ambientale di tipo I, secondo la UNI EN ISO 14024, che verifichi l'allineamento con il principio di non arrecare danno significativo alla prevenzione e riduzione dell'inquinamento (es: EPEAT, Blauer Engel, TCO Certified, o altra etichetta equivalente)

In assenza di tale etichetta, sono richieste:

- La conformità delle apparecchiature è verificata tramite una dichiarazione del produttore/fornitore di rispetto della seguente normativa: REACH (Regolamento (CE) n.1907/2006); RoHS (Direttiva 2011/65/EU e ss.m.i.); Compatibilità elettromagnetica (Direttiva 2014/30/UE e ss.m.i.)

A tal fine l'operatore economico dovrà allegare all'offerta la documentazione comprovante il rispetto di quanto previsto dalla normativa del rispetto del principio DNSH.

**PER GLI ACQUISTI RELATIVI AGLI ARREDI, GLI STESSI DOVRANNO RISPETTARE I CAM VIGENTI (DM DEL 8/8/2022)**

La verifica verrà effettuata, previa presentazione di documentazione tecnica che attesti la presenza di etichette o di certificati, rapporti di prova o altra documentazione tecnica quali:

- Certificazioni (UNI CEI EN ISO/IEC 17000, 17065, 17021, 17024, 17029);
- Organismi di valutazione accreditati ai sensi UNI CEI EN ISO/IEC 17020);

- Attestazioni di conformità accreditati da un Organismo Unico di Accreditamento in base alla norma UNI CEI EN ISO/IEC 17025;
- Presenza di etichettature (marchi o certificazioni) – art. 69 c. 3 D.lgs. 50/2016 es. etichette ISO Tipo I conformi alla UNI EN ISO 14024, etichette ISO Tipo I conformi alla UNI EN ISO 14024.

## 10. ONERI DELLA SICUREZZA (ART. 108, COMMA 9, DEL D.LGS. N. 36/2023)

**Rischi da Interferenze** (art. 26, comma 3 ter, del D.lgs. 9 aprile 2008 n. 81): l'art. 26, comma 3 ter, del D.lgs. 9 aprile 2008 n. 81, prevede l'obbligo per la stazione appaltante di promuovere la cooperazione ed il coordinamento tra committente e Fornitore e/o Appaltatore attraverso l'elaborazione di un "documento unico di valutazione dei rischi" (DUVRI), che indichi le misure adottate per l'eliminazione delle c.d. "interferenze". Si parla di "interferenza" nella circostanza in cui si verifica un "contatto rischioso" tra il personale del committente e quello del Fornitore o tra il personale di imprese diverse che operano nella stessa sede aziendale con contratti differenti. In linea di principio, occorre mettere in relazione i rischi presenti nei luoghi in cui verrà espletato il servizio o la fornitura con i rischi derivanti dall'esecuzione del contratto. Nel caso specifico, si indicano, in via preliminare, come potenziali "interferenze" le attività di seguito elencate:

- Servizio di trasporto e consegna presso le singole sedi dell'Istituzione Scolastica;
- Servizio di montaggio, inerente a tutte le azioni di messa in opera da parte dei tecnici degli oggetti forniti;
- Collaudo, le azioni di messa in opera da parte dei tecnici degli oggetti forniti e del collaudatore nominato dalla Stazione Appaltante;
- Servizio di asporto imballaggi, il trasporto all'esterno del luogo di montaggio di eventuali rifiuti e/o imballaggi non più indispensabili da destinare al riciclaggio;

Potrebbero verificarsi, inoltre, rischi derivanti da:

- esecuzione del servizio oggetto di appalto durante l'orario di lavoro del personale della Scuola e degli Studenti;
- compresenza di lavoratori di altre ditte che eseguono lavorazioni per conto della stessa Scuola o per altri committenti;
- movimento/transito di mezzi;
- probabili interruzioni di fornitura di energia elettrica;
- utilizzo di attrezzature/macchinari di proprietà della Scuola;
- rischio di scivolamenti (pavimenti, scale, piani inclinati, rampe, ecc.);
- possibile utilizzo dei servizi igienici della Scuola.

I costi relativi ai rischi da interferenze indicati nel DUVRI sono compresi nell'importo posto a base d'asta.

Entro il termine previsto per la presentazione del piano della consegna, installazione e del collaudo, il fornitore provvederà ad integrare il Documento di valutazione dei potenziali rischi da interferenze allegato ai documenti della trattativa, riferendolo ai rischi specifici da interferenza presenti nel luogo in cui verrà espletato l'appalto. Il Fornitore dovrà sottoscrivere per accettazione l'integrazione di cui al precedente comma. La predetta integrazione costituisce parte integrante e sostanziale dei documenti contrattuali.

• **Oneri della sicurezza:** per quanto concerne gli oneri della sicurezza relativi alla presente procedura il prezzo complessivo indicato dal concorrente deve intendersi comprensivo di tali costi sicurezza. Se i costi di cui al precedente periodo sono superiori a zero, i concorrenti dovranno indicare in sede di offerta la stima dei costi relativi alla sicurezza. Il prezzo complessivo indicato dall'offerente deve intendersi comprensivo di tali costi sicurezza.

## 11. CAUZIONI E GARANZIE CONTRATTUALI RICHIESTE

La stazione appaltante potrà richiedere all'aggiudicatario, a garanzia degli impegni contrattuali assunti attraverso la stipula della trattativa diretta (contratto), una garanzia definitiva pari al 5% dell'importo contrattuale (imponibile), ai sensi dell'art. 53, comma 4, del D.lgs. 36/2023. Quest'ultima potrà essere prestata a mezzo deposito di assegno circolare non trasferibile o polizza fideiussoria bancaria o assicurativa. La garanzia sarà svincolata nel rispetto dei

termini e delle modalità di cui all'articolo 117, comma 8, del D.lgs. 36/2023 secondo cui *“La garanzia di cui al comma 1 è progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo dell'80 per cento dell'iniziale importo garantito. L'ammontare residuo della garanzia definitiva permane fino alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione, o comunque fino a dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato. Lo svincolo è automatico, senza necessità di nulla osta del committente, con la sola condizione della preventiva consegna all'istituto garante, da parte dell'appaltatore, degli stati di avanzamento dei lavori o di analogo documento, in originale o in copia autentica, attestanti l'avvenuta esecuzione. Tale automatismo si applica anche agli appalti di forniture e servizi. Sono nulle le pattuizioni contrarie o in deroga. Il mancato svincolo nei quindici giorni dalla consegna degli stati di avanzamento o della documentazione analoga costituisce inadempimento del garante nei confronti dell'impresa per la quale la garanzia è prestata”*.

La mancata costituzione della suddetta garanzia determina la risoluzione del contratto.

Ai sensi dell'art. 106, comma 8, del D.lgs. 36/2023 *“L'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto del 30 per cento per gli operatori economici ai quali sia rilasciata, da organismi accreditati, ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000, la certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO 9000. Si applica la riduzione del 50 per cento, non cumulabile con quella di cui al primo periodo, nei confronti delle micro, delle piccole e delle medie imprese e dei raggruppamenti di operatori economici o consorzi ordinari costituiti esclusivamente da micro, piccole e medie imprese. L'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto del 10 per cento, cumulabile con la riduzione di cui al primo e secondo periodo, quando l'operatore economico presenti una fideiussione, emessa e firmata digitalmente, che sia gestita mediante ricorso a piattaforme operanti con tecnologie basate su registri distribuiti ai sensi del comma 3. L'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto fino ad un importo massimo del 20 per cento, cumulabile con le riduzioni di cui al primo e secondo periodo, quando l'operatore economico possieda uno o più delle certificazioni o marchi individuati, tra quelli previsti dall'[allegato II.13](#), nei documenti di gara iniziali che fissano anche l'importo della riduzione, entro il limite massimo predetto. In caso di cumulo delle riduzioni, la riduzione successiva è calcolata sull'importo che risulta dalla riduzione precedente. Per fruire delle riduzioni di cui al presente comma l'operatore economico segnala, in sede di offerta, il possesso dei relativi requisiti e lo documenta nei modi prescritti dalle norme vigenti”*.

## 12. CLAUSOLA DI REVISIONE DEI PREZZI

Si inserisce una clausola di revisione dei prezzi, ex art. 60 del D.lgs. 36/2023, secondo cui *“Nei documenti di gara iniziali delle procedure di affidamento è obbligatorio l'inserimento delle clausole di revisione prezzi. Queste clausole non apportano modifiche che alterino la natura generale del contratto o dell'accordo quadro; si attivano al verificarsi di particolari condizioni di natura oggettiva, che determinano una variazione del costo dell'opera, della fornitura o del servizio, in aumento o in diminuzione, superiore al 5 per cento dell'importo complessivo e operano nella misura dell'80 per cento della variazione stessa, in relazione alle prestazioni da eseguire. Ai fini della determinazione della variazione dei costi e dei prezzi di cui al comma 1, si utilizzano i seguenti indici sintetici elaborati dall'ISTAT (...):*

*- con riguardo ai contratti di servizi e forniture, gli indici dei prezzi al consumo, dei prezzi alla produzione dell'industria e dei servizi e gli indici delle retribuzioni contrattuali orarie”*.

## 13. TERMINI DI CONSEGNA E CONDIZIONI PARTICOLARI DI FORNITURA

I termini di consegna e la modalità di esecuzione nonché i servizi accessori richiesti dovranno essere effettuate secondo quanto specificato nel capitolato tecnico.

Il servizio dovrà includere: imballaggio, trasporto, facchinaggio, consegna al piano, montaggio, posa in opera, installazione e configurazione dell'attrezzatura, nonché asporto di eventuali imballaggi. La fornitura nella sua interezza deve essere effettuata secondo il capitolato tecnico e le normative vigenti.

- La consegna dei beni dovrà essere concordata con la stazione appaltante (indirizzi di consegna, termini, modalità ecc.);

- il termine ultimo previsto per la fornitura dei beni oggetto del presente Contratto è il giorno 31.03.2024, mentre il collaudo dovrà avvenire entro il 15.06.2024, salvo proroghe concesse dal Ministero;
- eventuali indisponibilità di alcuni degli articoli oggetto del contratto di fornitura dovranno essere comunicate tempestivamente via p.e.c, offrendo in sostituzione beni con caratteristiche tecniche paritetiche o migliorative senza oneri aggiuntivi per la stazione appaltante; tali modifiche dovranno essere concordate tra le parti.
- tutte le modifiche contrattuali dovranno essere concordate tra le parti e comunicate tempestivamente via p.e.c e, se riferite alla consegna dei beni, non meno di 5 giorni lavorativi rispetto a tale data.

Il Fornitore dovrà redigere un verbale di collaudo in contraddittorio con l'Istituzione Scolastica.

#### **14. COLLAUDO**

Entro il termine di 10 (dieci) giorni dalla data del verbale di termine di esecuzione della fornitura (anche parziale), i beni consegnati e/o installati/montati oggetto del presente disciplinare saranno sottoposti a collaudo dall'Istituzione scolastica (Stazione Appaltante), in contraddittorio con il Fornitore contraente, previa comunicazione inviata a quest'ultimo con congruo anticipo.

Il collaudo ha anche il compito di verificare l'idoneità dell'attrezzatura alle funzioni di cui alla documentazione tecnica e al manuale d'uso, nonché la corrispondenza del prodotto alle caratteristiche e alle specifiche tecniche e di funzionalità indicate nell'offerta e richieste nel capitolato tecnico. Delle operazioni verrà redatto apposito verbale controfirmato dal Fornitore.

In caso di esito positivo del collaudo, effettuato dall'Istituzione Scolastica Stazione Appaltante, la data del verbale varrà come data di accettazione della fornitura con riferimento alle specifiche verifiche effettuate ed indicate nel verbale, fatti salvi i vizi non facilmente riconoscibili, la garanzia e l'assistenza prestate dal produttore ed eventualmente dal Fornitore.

Nel caso di esito negativo del collaudo, il Fornitore dovrà intervenire per la risoluzione del problema che potrà prevedere anche la sostituzione delle apparecchiature non perfettamente funzionanti svolgendo ogni attività necessaria affinché il collaudo sia ripetuto e positivamente superato. In ogni caso, il secondo collaudo dovrà essere concluso entro e non oltre il 30.06.2024 (termine stabilito nell'accordo di concessione sottoscritto dal Ministero), salve eventuali proroghe.

Nel caso in cui anche il secondo collaudo presso l'Istituto Scolastico Stazione Appaltante abbia esito negativo, l'Amministrazione contraente ha facoltà di dichiarare risolto di diritto il contratto di fornitura in tutto o in parte.

#### **15. PAGAMENTI**

Il pagamento avverrà a mezzo bonifico bancario sul conto dedicato indicato nella tracciabilità dei flussi entro 30 giorni dal ricevimento della fattura elettronica che potrà essere emessa dopo la consegna delle attrezzature, e dopo il collaudo delle stesse. Secondo le vigenti disposizioni normative sul pagamento della fattura sarà applicato lo split payment (art. 17 DPR 633/72).

Trattandosi di fondi europei, il pagamento della fattura è subordinato al collaudo degli articoli, nonché all'erogazione dei fondi ministeriali; nulla sarà dovuto dalla stazione appaltante per gli interessi moratori su un eventuale ritardato pagamento previo rispetto delle tempistiche di collaudo da parte della stazione appaltante e delle procedure di inserimento sulle piattaforme.

#### **16. ULTERIORI DISPOSIZIONI**

L'Amministrazione aggiudicatrice si riserva ogni più ampia facoltà di non procedere all'aggiudicazione della fornitura di cui alla presente trattativa diretta nell'ipotesi in cui, a suo insindacabile giudizio, sia venuta meno la necessità delle prestazioni richieste o non vengano ritenute appropriate le offerte pervenute o, se aggiudicata, di non stipulare il contratto di appalto, senza nulla dovere ai fornitori a nessun titolo.

L'offerta vincola il concorrente per 180 (centottanta) giorni dalla scadenza del termine indicato per la presentazione dell'offerta, salvo proroghe richieste dalla Stazione Appaltante e comunicate attraverso il sistema Consip.

L'operatore economico si impegnerà ad assicurare, in caso di aggiudicazione del contratto, una quota pari almeno al 30 per cento delle assunzioni necessarie per l'esecuzione del contratto o per la realizzazione di attività ad esso connesse o strumentali sia all'occupazione giovanile sia all'occupazione femminile (articolo 47, comma 4, D.L. 77/2021).

## **17. RISOLUZIONI E RECESSO**

In caso di ritardato o parziale adempimento del contratto, l'Istituto Scolastico potrà intimare all'affidatario, a mezzo PEC, di adempiere a quanto necessario per il rispetto delle specifiche norme contrattuali, entro il termine perentorio di 10 giorni.

L'ipotesi del protrarsi del ritardato o parziale adempimento del contratto, costituisce condizione risolutiva espressa, ai sensi dell'art. 1456 cc., senza che l'inadempiente abbia nulla a pretendere, e fatta salva l'esecuzione in danno.

È fatto salvo, altresì, il risarcimento di ogni maggior danno subito dall'Istituto Scolastico.

In ogni caso, l'Istituto Scolastico si riserva il diritto di recedere in qualsiasi momento dal contratto, senza necessità di fornire giustificazione alcuna, dandone comunicazione via p.e.c con 15 gg. di preavviso rispetto alla data di recesso.

## **18. PENALI E RISARCIMENTO DANNI**

In caso di ritardato o parziale adempimento del contratto, l'Istituto Scolastico, in relazione alla gravità dell'inadempimento, potrà irrogare una penale fino a un massimo del 10% dell'importo contrattuale (Iva esclusa), rivalendosi sul fornitore. È fatto salvo il risarcimento di ogni maggior danno subito dall'Istituto Scolastico.

Eventuali irregolarità nell'esecuzione del contratto, secondo quanto indicato nel presente disciplinare, costituirà motivo di recesso del contratto e segnalazione all'Anac per inadempimento contrattuale, secondo le normative vigenti.

## **19. DEFINIZIONI DELLE CONTROVERSIE**

Contro i provvedimenti che il concorrente ritenga lesivi dei propri interessi è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale (T.A.R.) della Regione Basilicata entro 30 giorni.

Eventuali controversie che dovessero insorgere durante lo svolgimento del servizio tra il prestatore e l'Istituto Scolastico saranno demandate al giudice ordinario.

Il Foro competente per tutte le eventuali controversie inerenti alla presente procedura sono deferite alla competenza dell'Autorità Giudiziaria del Foro di Matera, rimanendo in ogni caso esclusa la competenza arbitrale.

## **20. RISERVATEZZA DELLE INFORMAZIONI**

Ai sensi e per gli effetti del Regolamento UE della Privacy 2016/679 i dati, gli elementi, e ogni altra informazione acquisita in sede di offerta saranno utilizzati dall'Istituto Scolastico esclusivamente ai fini del procedimento di individuazione del soggetto aggiudicatario, garantendo l'assoluta riservatezza, anche in sede di trattamento dati, con sistemi automatici e manuali.

Con l'invio dell'offerta i concorrenti esprimono il loro consenso al predetto trattamento.

## **21. RINVIO**

Per quanto non espressamente contemplato nella presente lettera si fa espresso rinvio a quanto previsto dalla vigente legislazione comunitaria e nazionale in materia di affidamento di contratti pubblici, con particolare riferimento al D.lgs. 36/2023, al D.lgs. 50/2016 (per le norme ancora vigenti), al D.L. 77/2021 ed alla relativa legge di conversione n. 108/2021.

## 22. ULTERIORI INFORMAZIONI

In caso di richiesta di ulteriori informazioni queste dovranno essere inviate presso la casella di posta elettronica certificata [mtic82600e@pec.istruzione.it](mailto:mtic82600e@pec.istruzione.it) o attraverso il sistema di comunicazione MEPA.

### **In Allegato:**

- 1) il capitolato tecnico firmato digitalmente dal legale rappresentante per presa visione del suo contenuto (cfr. allegato 1);
- 2) DGUE in formato elettronico che va creato, attraverso il seguente link: <https://espd.eop.bg/espd-web/filter?lang=it> , importando il file xml allegato e seguendo le istruzioni allegate al presente disciplinare (cfr. allegato 2);
- 3) il modello di tracciabilità finanziaria firmato digitalmente dal legale rappresentante (cfr. allegato 3);
- 4) la dichiarazione della situazione occupazionale e di impegno al rispetto, in caso di aggiudicazione, dell'art. 47 comma 4 del D.L. 77/2021, firmato digitalmente dal legale rappresentante (cfr. allegato 4);
- 5) dichiarazione del titolare effettivo, così come previsto dall'art. 22 del Regolamento UE 2021/241, paragrafo 2 lettera d), firmato digitalmente dal legale rappresentante (cfr. allegato 5);
- 6) dichiarazione di assenza di conflitto di interessi, firmato digitalmente dal legale rappresentante (cfr. allegato 6);
- 7) dichiarazione di rispetto dei CAM, firmato digitalmente dal legale rappresentante (cfr. allegato 7);
- 8) dichiarazione di rispetto del principio DNSH e/o equivalenti check list "Scheda 3 – "Acquisto, Leasing e Noleggio di computer e apparecchiature elettriche ed elettroniche", firmato digitalmente dal legale rappresentante (cfr. allegati 8 e 8.1);
- 9) il patto di integrità firmato digitalmente dal legale rappresentante (cfr. allegato 9);
- 10) dichiarazione di impegno al rilascio della garanzia definitiva, firmata digitalmente dal legale rappresentante (cfr. allegato 10);
- 11) dettaglio dell'offerta economica, firmato digitalmente dal legale rappresentante (cfr. allegato 11);
- 12) dettaglio dell'offerta tecnica, con la descrizione degli articoli offerti (ed eventuali varianti), firmato digitalmente dal legale rappresentante (cfr. allegato 12).

MATERA, 06 luglio 2023

**IL DIRIGENTE SCOLASTICO**

Ing. Prof. Lamberto Carmine DE ANGELIS

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa